



ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL'IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

L'art. 2, DL n. 201/2011 (c.d. Decreto "Salva Italia") ha previsto che, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012** (2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è possibile **dedurre dal reddito d'impresa/lavoro autonomo l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni** ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97. Tale deduzione:

- ✓ spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra i componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
 - le **società di capitali e gli enti commerciali** (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
 - le **società di persone e le imprese individuali** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
 - gli **esercenti arti e professioni**, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
 - le **banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione** (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
- ✓ va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il **principio di cassa (imposta pagata)**.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 4, comma 12, DL n. 16/2012 (c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali"), il citato art. 2, oltre a prevedere la deducibilità a regime dell'IRAP pagata sul costo del lavoro, ha **regolamentato la modalità di richiesta di rimborso per gli anni precedenti al 2012** obbligando i contribuenti interessati alla presentazione di un'istanza secondo le modalità fissate dall'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito recentemente l'Agenzia delle Entrate con Provv. 17.12.2012 n. 140973, ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la **richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012** (anni 2011 e precedenti, per i soggetti "solari") **per effetto della mancata deduzione della quota dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato**, riconosciuta (a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012).

REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL RIMBORSO

L'istanza può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d'imposta per i quali:

- ✓ **al 28.12.2011** (data di entrata in vigore della L. 214/2011) **non fosse ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES** della quale si chiede il rimborso;
- ✓ **siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato**.

Con specifico riferimento al primo punto, si ricorda che, **per i versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo** (ovvero, ad esempio, per gli acconti relativi al periodo d'imposta 2007, anche se versati in data anteriore al 28.12.2007, il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell'imposta a saldo, ordinariamente in scadenza nel mese di giugno 2008).

Pertanto, per i soggetti il cui periodo d'imposta è coincidente con l'anno solare, i versamenti relativi a IRES/IRPEF e addizionali, nonché **gli anni interessati all'istanza sono:**



Anno	Versamento	Note
2007	1° e 2° rata d'acconto 2007	Rilevano anche se effettuati prima del 28.12.2007 in quanto il relativo saldo scadeva nel 2008 (dopo il 28.12.2007).
2008	Saldo 2007 e 1° e 2° rata d'acconto 2008	Importi pagati nel 2008; gli acconti rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno.
2009	Saldo 2008 e 1° e 2° rata d'acconto 2009	Importi pagati nel 2009; gli acconti rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno.
2010	Saldo 2009 e 1° e 2° rata d'acconto 2010	Importi pagati nel 2010; gli acconti rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno.
2011	Saldo 2010 e 1° e 2° rata d'acconto 2011	Importi pagati nel 2011; gli acconti rilevano nel limite dell'IRAP dovuta per tale anno.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

In relazione ai termini di presentazione telematica del modello per l'istanza di rimborso, occorre distinguere tra:

- i contribuenti che, alla data del 02.03.2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012), non hanno ancora presentato istanza di rimborso;
- i contribuenti che, alla data del 02.03.2012, hanno già presentato istanza di rimborso cartacea.

A) Istanza non ancora presentata al 02.03.2012

La trasmissione telematica delle istanze è effettuata per ciascuna area geografica, determinata **in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (di regola, UNICO 2012)**, a partire dalle date evidenziate nella tabella di seguito riportata.

Apertura del canale telematico		Area geografica
Data	Ora	
Venerdì 18 gennaio 2013	12.00	Marche
Lunedì 21 gennaio 2013	12:00	Molise
		Basilicata
		Abruzzo
Mercoledì 23 gennaio 2013	12:00	Calabria
		Valle d'Aosta
		Friuli Venezia Giulia
Venerdì 1° febbraio 2013	12:00	Provincia di Bolzano
		Provincia di Trento
Lunedì 4 febbraio 2013	12:00	Sardegna
Martedì 5 febbraio 2013	12:00	Umbria
Mercoledì 6 febbraio 2013	12:00	Toscana (persone fisiche)
Giovedì 7 febbraio 2013	12:00	Toscana (altri soggetti)
Venerdì 8 febbraio 2013	12:00	Liguria
		Puglia
		Piemonte (persone fisiche)

RIPRODUZIONE VIETATA



Apertura del canale telematico		Area geografica
Data	Ora	
Lunedì 18 febbraio 2013	12:00	Piemonte (altri soggetti)
Martedì 19 febbraio 2013	12:00	Sicilia
Mercoledì 20 febbraio 2013	12:00	Emilia Romagna (persone fisiche) eccetto Provincia di Bologna
Giovedì 21 febbraio 2013	12:00	Emilia Romagna (altri soggetti) eccetto Provincia di Bologna
Venerdì 22 febbraio 2013	12:00	Provincia di Bologna
Lunedì 25 febbraio 2013	12:00	Veneto (persone fisiche)
Martedì 26 febbraio 2013	12:00	Veneto (altri soggetti) eccetto Province di Verona, Vicenza e Treviso
Mercoledì 27 febbraio 2013	12:00	Altri soggetti delle Province di Verona, Vicenza e Treviso
Lunedì 4 marzo 2013	12:00	Lazio (esclusa Provincia di Roma)
Martedì 5 marzo 2013	12:00	Provincia di Roma (persone fisiche)
Mercoledì 6 marzo 2013	12:00	Provincia di Roma (altri soggetti)
Giovedì 7 marzo 2013	12:00	Campania (persone fisiche)
Venerdì 8 marzo 2013	12:00	Campania (altri soggetti)
Lunedì 11 marzo 2013	12:00	Province di Varese, Como, Monza e della Brianza
Martedì 12 marzo 2013	12:00	Comune di Milano
Mercoledì 13 marzo 2013	12:00	Province di Lodi, Pavia e Milano (eccetto Comune di Milano)
Giovedì 14 marzo 2013	12:00	Province di Bergamo, Sondrio e Lecco
Venerdì 15 marzo 2013	12:00	Province di Brescia, Cremona e Mantova

Il modello deve essere inviato entro:

- ✓ 60 giorni dalle suddette date, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28.12.2011, ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 60° giorno successivo alle suddette date;
- ✓ 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica (secondo il predetto calendario).

B) ISTANZA GIÀ PRESENTATA AL 02.03.2012

Al fine di rendere più spedite le procedure di gestione e consentirne l'esame in via prioritaria, le istanze cartacee già presentate al 02.03.2012 devono essere **ritrasmesse in via telematica** (utilizzando il modello in esame) entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica (secondo il calendario riportato nella precedente tabella).

ORDINE DI PRIORITÀ DELLE ISTANZE

Le istanze di rimborso si considerano presentate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra:

- ✓ l'attivazione della procedura telematica, secondo il programma definito nella tabella sopra riportata;
- ✓ l'invio della stessa istanza.



In tal modo, la diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna area geografica non incide nella determinazione dell'ordine di trasmissione.

Invio effettuato prima della data di avvio della procedura telematica: nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dalla tabella sopra riportata, alle istanze contenute nel relativo flusso viene assegnata, per l'area geografica di riferimento, **l'ultima posizione del suddetto ordine di priorità.**

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI

Per le istanze pervenute nei termini (vale a dire, entro le ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica secondo il calendario sopra riportato), l'Agenzia delle Entrate provvederà, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate nel seguente doppio canale:

- **inizialmente saranno soddisfatte le richieste di rimborso che si riferiscono a periodi d'imposta più remoti e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici;**
- **qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui delle annualità non completate con le modalità precedenti, quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati in proporzione all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati.**

N.B. Si ricorda che qualora vogliate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per la predisposizione e trasmissione dell'istanza di rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato è indispensabile contattarci con urgenza.